

**Associazione italiana Neurologi Ambulatoriali Territoriali
in sigla "AINAT"**

STATUTO

- Art. 1 - Denominazione
- Art. 2 - Associati
- Art. 3 - Scopi
- Art. 4 - Assemblea degli associati
- Art. 5 - Cariche sociali ed elezioni
- Art. 6 - Consiglio direttivo
- Art. 7 - Comitato scientifico
- Art. 8 - Esercizio sociale, bilancio, patrimonio, tesoriere, revisori
- Art. 9 - Collegio dei probiviri e controversie
- Art. 10 - Affiliazioni
- Art. 11 - Sezioni regionali
- Art. 12 - Sede
- Art. 13 - Durata

Art. 1 - Denominazione

E' costituita l'"Associazione Italiana Neurologi Ambulatoriali Territoriali", in sigla "AINAT".

Art. 2 - Associati

Possono far parte dell'Associazione i medici specialisti in neurologia che svolgono attività professionale in regime ambulatoriale, domiciliare e residenziale, anche per conto di Enti pubblici o privati.

Possono associarsi come Soci Ordinari anche medici specialisti in discipline equipollenti ed affini alla neurologia, potendosi candidare tra di essi alla carica di consigliere nazionale gli specialisti che possano documentare l'esercizio dell'attività ambulatoriale di specialista ambulatoriale interno nell'ambito della neurologia clinica nelle strutture pubbliche e private convenzionate con il SSN.

La domanda scritta di adesione va presentata dopo aver letto lo Statuto. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

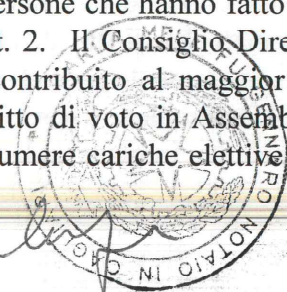
Gli Associati Ordinari si impegnano a sostenere l'Associazione, a partecipare alle sue iniziative ed a versare la quota associativa entro il primo bimestre dell'anno solare. Il Consiglio Direttivo può stabilire agevolazioni per coloro che rinnovano il pagamento entro il termine stabilito. I nuovi soci accolti dal Consiglio Direttivo possono versare la quota associativa contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione. Se l'iscrizione è effettuata nell'ultimo bimestre dell'anno possono versare la quota sociale dall'anno successivo. In ogni caso il socio è considerato sospeso fino alla regolarizzazione.

L'associato potrà essere dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo per morosità, per sopravvenuta incompatibilità o per attività in contrasto con gli scopi perseguiti dall'AINAT.

Il Consiglio Direttivo può accogliere come "*Soci Aderenti*" persone che hanno fatto domanda di iscrizione, ma che non possiedono tutti i requisiti di cui all' art. 2. Il Consiglio Direttivo può nominare "*Soci Onorari*", persone o organizzazioni che hanno contribuito al maggior prestigio dell'Associazione. I Soci Onorari e i Soci Aderenti non hanno diritto di voto in Assemblea, sono esonerati dal pagamento della quota associativa e non possono assumere cariche elettive nazionali

Carlo Alberto Miele

10/11/2015



o regionali.

Art. 3 - Scopi

L'associazione è apolitica, apartitica, acconfessionale, non ha fini di lucro e non svolge attività sindacale. L'AINAT si prefigge di:

- promuovere l'immagine professionale degli Associati e di tutti coloro che operano nell'ambito della Sanità;
- promuovere la collaborazione degli Associati tra loro, con singoli soggetti e con organizzazioni pubbliche c/o private che operano nel settore della Sanità;
- promuovere attività di formazione ed aggiornamento professionale al fine del miglioramento operativo e di immagine della categoria medica specializzata nella neurologia o in branche sanitarie affini o equipollenti, collaborando con tutti coloro che, soggetti singoli e/o Organizzazioni ed Enti pubblici e/o privati, operano nell'ambito della sanità, sia a livello nazionale che internazionale;
- organizzare convegni e/o corsi di aggiornamento continuo (ECM), sia in neurologia che in branche sanitarie affini o equipollenti, per il personale che opera in questi settori, sia direttamente che attraverso altri Enti ed Associazioni accreditate;
- promuovere la ricerca scientifica, pianificando e verificando percorsi e protocolli diagnostici, terapeutici e clinici anche tramite la nomina di un Comitato Scientifico;
- promuovere la qualificazione professionale, attivando e pubblicizzando corsi, seminari, gruppi di studio e congressi;
- promuovere la produzione scientifica, di materiale informativo e divulgativo sul tema della neurologia e delle discipline affini ed equipollenti, attraverso pubblicazioni su riviste scientifiche, riviste online e attraverso tutti gli altri canali di comunicazione (es social media, radio, TV, siti web), con obbligo di pubblicazione dell'attività scientifica sul sito web della Associazione (www.ainat.it), che sarà aggiornato costantemente;
- promuovere e curare l'implementazione e lo sviluppo dei servizi neurologici ambulatoriali, domiciliari e residenziali, anche sulla base di rapporti con Enti pubblici e privati e con tutti i portatori di interesse coinvolti nel campo di applicazione dell'AINAT;
- promuovere la diffusione delle conoscenze attraverso la pubblicazione dell'attività scientifica attraverso il proprio sito web (www.ainat.it).

Art. 4 - Assemblea degli Associati

L'Assemblea è sovrana ed ha tutti i poteri necessari per perseguire gli scopi sociali ed in particolare:

- delibera su bilancio consuntivo e preventivo;
- delibera in merito a indirizzi e direttive dell'Associazione;
- nomina il Consiglio Direttivo;
- nomina il Comitato Scientifico;
- nomina dei Revisori dei conti;
- nomina i Collegio dei Probiviri;
- modifica lo statuto;
- tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea solo i Soci Ordinari in regola col pagamento della quota annua di associazione dall'anno di iscrizione e che siano associati almeno da un mese.

Ogni associato ha diritto di esprimere un voto, anche per le finalità elettive, per via telematica quando espressamente prevista e validata legalmente. Non sono ammesse deleghe.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice-Presidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente tra i membri del

Consiglio Direttivo o, in assenza di questi, tra i presenti.

Per le deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà degli Associati. Qualora non si raggiunga il quorum, in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

In deroga all'articolo 21 del Codice Civile (Deliberazioni dell'Assemblea), per modificare lo Statuto è richiesta la presenza di almeno metà degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle riunioni di Assemblea si redige apposito processo verbale, firmato dal Presidente e da almeno cinque altri Associati, a meno che il verbale dell'Assemblea non venga redatto da notaio; in tal caso esso verrà sottoscritto dal notaio e dal Presidente dell'Assemblea.

È anche consentito l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che:

- a) tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione possano essere identificati dal Presidente dell'Assemblea e dall'Organo amministrativo;
- b) tutti gli Associati possano seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi;
- c) tutti gli Associati possano scambiarsi i documenti relativi alle materie oggetto della discussione;
- d) di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

In tale ipotesi l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Gli Associati sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il trentuno dicembre. L'Assemblea può essere convocata anche su domanda firmata da almeno un decimo degli associati.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta o elettronica diretta a ciascun associato, e/o mediante affissione nell'albo dell'Associazione, anche di tipo elettronico.

L'avviso di convocazione indicherà il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno, almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Art. 5 - Cariche sociali ed elezioni

L'Associazione ed i suoi legali rappresentanti dovranno sempre risultare autonomi ed indipendenti anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma Nazionale di Formazione Continua in Medicina (ECM).

I legali rappresentanti, amministratori o promotori, non devono avere subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'associazione e più in generale relative all'area sanitaria, dal punto di vista sia penale che civile.

Per l'elezione di tutti gli organismi statutari la votazione deve avvenire in modo da garantire la segretezza del voto e previa presentazione delle candidature almeno un mese prima della data delle elezioni.

Tutti gli organi eletti rimangono in carica per 3 (tre) anni, con obbligo preventivo alla accettazione dell'incarico, della dichiarazione e della regolazione degli eventuali conflitti di interesse da parte di ciascun eletto.

Per il mantenimento della carica è necessario essere in regola col pagamento della quota associativa ed essere ancora membro dell'Associazione.

Eventuali cariche resesi vacanti saranno coperte con elezioni alla prima Assemblea degli associati.

Le cariche sociali sia nazionali che regionali hanno una durata di 3 anni (rinnovabili ad ulteriori

Carlo Alberto Feriè

Carla Meloni



3) ed ogni candidato può presentare al massimo la propria candidatura per un totale di 2 mandati consecutivi esercitati interamente (6 anni), al netto di eventuali periodi di supplenza momentanea esercitata per vacatio.

Nessun compenso è dovuto ai membri dei vari organi.

Art. 6 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea in presenza o per via telematica con regolari votazioni che garantiscano la segretezza del voto, in cui ciascun associato potrà esprimere un voto.

Esso è composto da:

- Un Presidente
- Un Vice-Presidente
- Un Segretario
- Un Tesoriere
- Cinque consiglieri

Il Presidente, il vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed almeno due altri Consiglieri eletti devono svolgere attività ambulatoriale di specialista ambulatoriale interno nell'ambito della neurologia clinica nelle strutture pubbliche.

Del Consiglio Direttivo fanno parte di diritto:

- il Presidente uscente (Past President) dell'AINAT, purché abbia ancora i requisiti per far parte dell'Associazione;
- il Presidente in carica della SIN (Società Italiana di Neurologia), fino a quando l'AINAT risulterà "Associazione autonoma aderente alla SIN".

Il Consiglio Direttivo amministra l'Associazione al fine del raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3 di questo Statuto. Esso delibera:

- sull'ammontare della quota associativa;
- sul bilancio consuntivo e preventivo;
- sulla gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione;
- sulle domande di iscrizione pervenute.

Il Segretario ed il Tesoriere si occupano dello schedario generale degli Associati, verificano la regolarità delle iscrizioni ed il versamento delle quote sociali-sollecitandone il pagamento.

Il Consiglio Direttivo si riunisce con le stesse modalità di convocazione dell'Assemblea tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e, comunque, almeno una volta all'anno. Non sono ammesse deleghe.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di dei presenti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Per la nomina dei Soci Onorari occorre il voto unanime dei Consiglieri presenti.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente e, in sua assenza, il Vice Presidente, rappresentano legalmente l'Associazione. Il legale rappresentante cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, ma dovrà subito chiedere ad esso la ratifica.

Ove possibile, il Consiglio Direttivo può riunirsi e confrontarsi anche per via telematica.

Art. 7 - Comitato scientifico e Gruppi di studio

Il Comitato Scientifico è nominato dall'Assemblea. E' composto da Associati all'AINAT che siano esponenti del mondo scientifico che abbiano espresso particolare competenza nel settore della Ricerca e della Formazione. Esso esprime pareri e proposte sull'organizzazione di studi, ricerche ed eventi formativi, con particolare riferimento agli scopi dell'Associazione; verifica e controlla, inoltre, la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2 comma j) del Decreto del Ministero della Salute del 2 agosto 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186 del 10 agosto 2017.

L'AINAT sostiene la formazione di Gruppi di studio con la finalità di:

- a) organizzare e realizzare attività di studio e ricerca su tematiche specifiche inerenti l'ambito della neurologia, della neurologia ambulatoriale e territoriale e delle discipline affini ed equipollenti;
- b) associare gruppi di studiosi e ricercatori, anche con diversa formazione culturale e professionale, che condividano interesse per tematiche comuni e nell'ambito della neurologia;
- c) favorire la libera associazione di professionisti, studiosi e ricercatori che abbiano come interesse comune la formazione e l'approfondimento culturale di tematiche specifiche che ricadono nell'ambito della neurologia e delle neuroscienze.

Art. 8 - Esercizio sociale, bilancio, patrimonio

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- utili derivanti da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- ogni altra entrata lecita.

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo, coadiuvato da un consulente scelto tra gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo del successivo esercizio, con obbligo di pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente dei bilanci e degli eventuali incarichi retribuiti.

Il Consiglio Direttivo, alla fine di ogni esercizio, è obbligato a presentare un rendiconto economico. E' fatto divieto di distribuzione di utili, fondi, riserve di capitale.

La quota associativa è intrasmissibile.

Art. 9 - Collegio dei Probiviri e Controversie

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri eletti dall'Assemblea. Tutte le controversie tra gli Associati e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza dei Probiviri che giudicheranno ex bono ed aequo. Il lodo sarà inappellabile.

Art. 10 - Affiliazioni

L'AINAT, per soddisfare esigenze di maggior operatività ed agibilità organizzativa e per potersi interfacciare con altre Società Scientifiche ed Associazioni, si può ad esse affiliare, qualora l'Assemblea deliberi in tal senso e per il tempo che questa avrà stabilito, sempre mantenendo il suo status di Associazione Autonoma.

Inoltre, AINAT può svolgere attività di collaborazione con associazioni di pazienti, con organizzazioni ed enti coinvolti nello sviluppo di iniziative di interesse sociale e socio-sanitario,

Gab. Albus

Foris



può sviluppare progetti di ricerca con partners scientifici di altre aree mediche.

L'AINAT, previa delibera dell'Assemblea dei Soci, aderisce alla SIN (Società Italiana di Neurologia) come Associazione Autonoma, previa approvazione della SIN e fino a diversa decisione di ciascuna delle due Associazioni.

Art. 11 - Sezioni regionali

Gli Associati possono costituire Sezioni regionali o interregionali, che sono elette e rinnovate con le stesse modalità delle cariche direttive nazionali.

I Consigli Direttivi delle Sezioni Regionali sono nominati attraverso regolari elezioni e previa presentazione delle candidature almeno 1 (uno) mese prima della data delle elezioni, così come per le elezioni del Consiglio Direttivo Nazionale.

I Consigli Direttivi delle Sezioni Regionali sono composti da un Coordinatore, un vice-Coordinatore ed un Segretario, oltre che da un massimo di quattro consiglieri eletti e svolgono funzioni locali speculari al Consiglio Direttivo Nazionale con cui devono confrontarsi ed alle cui direttive adeguarsi pur nel rispetto delle relative autonomie.

Art. 12 - Sede

La sede dell'Associazione è via Michele Tenore 17, 80137 Napoli, c/o Studio Cirillo & Associati S.r.l..

Art. 13-Durata

La durata dell'Associazione è fissata sino al 31 dicembre 2053.

Per deliberare lo scioglimento anticipato occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. E' fatto obbligo di devolvere, in caso di scioglimento dell'Associazione, l'intero patrimonio ad associazione che abbia scopi e finalità analoghi.

Io sottoscritta dott.ssa CARLA MELE, notaio in Cagliari, certifico, ai sensi dell'art. 22 del C.A.D. e dell'art. 68-ter della L.N., che la presente copia, su supporto informatico, è conforme all'originale conservato nella mia raccolta.

Firmato digitalmente Notaio Carla Mele.